



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI RIPOSTO

<http://www.guardiacostiera.gov.it/riposto> - telefono: 095 931 862

ORDINANZA N. (VEDASI STRINGA PROTOCOLLO) /2024

DESTINAZIONE DEGLI ACCOSTI DELLE BANCHINE DEL PORTO DI RIPOSTO

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Riposto:

- Visti** gli articoli 17, 30, 62, 63 ed 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, e l'art. 59 del Regolamento di esecuzione – Parte Marittima – approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, con riferimento alle attribuzioni del Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo;
- Vista** la riconsegna ex art. 36 Cod. Nav. della Banchina Costanzo di cui al verbale n. 03 del 05 febbraio 2015 con cui il Direttore dei Lavori (in rappresentanza del Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria – Ufficio – OO.MM.) ed il R.U.P. (in rappresentanza dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità) hanno riconsegnato al Dipartimento dell'Ambiente dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente *“le aree demaniali marittime e lo specchio acqueo di cui ai verbali di consegna n. 129 del 17.10.1989 e n. 168/04 del 25.05.2004 con le opere relative ai lavori di prolungamento del molo foraneo dalla progressiva 652,00 alla progressiva 907,00 – progetti 2° e 2° stralcio (tra progr. 730,25 m – 907,00) e rifiorimento della mantellata tra le progressive 287,00 m e 780,00 m)”*;
- Tenuto conto** che i fondali del porto di Riposto al momento non sono rilevati secondo il protocollo vigente e, pertanto, trascritti nella cartografia nautica dell'Istituto Idrografico della Marina Militare;
- Vista** la propria Ordinanza n. 07/2006 del 15 maggio 2006 con la quale è stata disciplinata la toponomastica del porto di Riposto;

- Vista** la propria Ordinanza n. 28/2008 del 20 dicembre 2008 con la quale si disciplinano le Operazioni di Alaggio e Varo all'interno del porto di Riposto;
- Vista** la propria Ordinanza n. 04/2021 del 29 aprile 2021, con la quale è stata disciplinata la destinazione degli accosti nelle banchine pubbliche del Porto di Riposto;
- Vista** la propria Ordinanza n. 19/2016 del 12 giugno 2016 recante *“Approvazione della Disciplina delle operazioni di Bunkeraggio nel Porto di Riposto”* e contenente varie disposizioni riferite alle operazioni di rifornimento di combustibili liquidi e lubrificanti all'interno del Porto di Riposto;
- Visto** la propria Ordinanza n. 30/2016 del 27 agosto 2016 con la quale è stato emanato il *“Regolamento della navigazione e dell'ormeggio del Porto di Riposto”*, modificata con Ordinanza n. 21 del 28.08.2023;
- Vista** la propria Ordinanza n. 05/2020 del 03 aprile 2020 con la quale si disciplinano le operazioni di sbarco e trasbordo del Tonno Rosso, Pesce Spada e Tonno Alalunga, modificata con Ordinanza n. 06 del 02.04.2024;
- Vista** la propria Ordinanza n. 11/2020 in data 18 agosto 2020 recante *“Interdizioni all'uso pubblico di aree demaniali nell'ambito portuale di Riposto”*, con la quale, nello specifico vengono interdetto all'uso pubblico, per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica:
- a) Le mantellate esterne frangiflutti dei moli di sopraflutto e sottoflutto;
 - b) Lo specchio acqueo e le banchine Grasso, D'Urso e Cardillo del primo bacino del porto.
- Visto** il Piano Regolatore Portuale approvato con D.A. 1173 del 21.09.1988;
- Visto** il titolo concessorio n. 148 del 08 settembre 2004 rilasciato al Marina di Riposto Porto dell'Etna S.p.A. con il quale vengono dettate dal Comune di Riposto le condizioni che si riportano integralmente *“Il concessionario deve consentire, dal lato sud del realizzando pontile galleggiante l'ormeggio a titolo gratuito alle imbarcazioni da pesca in considerazione del preminente interesse pubblico connesso all'esercizio della pesca”*;
- Visto** il foglio prot. n. 8157 datato 11.02.2020 della Regione Siciliana - Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente – Area 2 Ufficio Territoriale dell'Ambiente Catania con il quale chiarisce che, per l'ormeggio presso il lato sud del pontile “E”, *“qualunque unità non facenti parte della categoria di pesca o delle*

categorie speciali previste per Legge, debba richiedere regolare Concessione e/o autorizzazione Demaniale”;

Visto il titolo concessorio n. 76/2014 del 24.03.2014 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente Servizio 9 – Demanio Marittimo e Licenza di subingresso n. 72 del 05.06.2015 rilasciato alla Ditta “JONIA CARBURANTI S.R.L.”;

Vista la nota prot. 1454/2014 datata 03.12.2014 del Comune di Riposto con la quale è stato richiesto all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente di promuovere un procedimento di variante non sostanziale alla destinazione d'uso della banchina Costanzo ed il riscontro di cui alla nota prot. 4865 del 29.01.2015, con cui viene rappresentato un preliminare parere favorevole;

Visti i verbali delle riunioni del 15 aprile e del 21 maggio 2015 convocate dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente nell'ambito delle quali i rappresentanti dei Servizi competenti hanno concordato sulla circostanza che *“ai fini dell'ormeggio temporaneo delle navi da diporto, non necessita variante urbanistica e può essere disciplinato con Regolamento del Comandante del Porto”* richiedendo contestualmente al Comune di Riposto di *“richiedere la delega per la predisposizione del progetto di variante al P.R.P.”*;

Visto il titolo concessorio n. 20/2021 del 01 luglio 2021 rilasciato alla Società Luise Associates Sicily S.r.l. e l'autorizzazione alla variante con ampliamento ex art. 24 Reg. C.d.N. n. 64/2023, trasmessa con D.R.S. n. 137 del 27/02/2023 dalla Regione Siciliana - Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento regionale dell'Ambiente;

Considerato che il porto di Riposto è interessato dall'ormeggio e da operazioni di sbarco del pescato di numerose unità da pesca iscritte nel Compartimento Marittimo di Catania e altri Compartimenti d'Italia;

Fatte salve le competenze delle Autorità sanitarie di cui ai Regolamenti CE 882/2004, 852/2004 e 853/2004;

Ritenuto ai fini della sicurezza portuale, in funzione cautelativa e a garanzia della pubblica incolumità, di dover disciplinare l'ormeggio della unità da pesca, anche di quelle in disarmo, e la conseguente necessità di garantire costantemente l'operatività ed efficienza delle banchine commerciali del porto di Riposto;

ORDINA

ART. 1 *Generalità*

1. All'interno del Porto di Riposto sono individuate le seguenti banchine (così come riportate nel piano nautico della Carta I.I.M. 273 di cui si allega uno stralcio alla presente Ordinanza) i cui specchi acquei vengono utilizzati ad uso pubblico, come di seguito indicato:

- a) Banchina C.V. ARCIDIACONO (ex banchina A) – di seguito solo “Arcidiacono”;
- b) Banchina Tenente G.N. CALABRETTA (ex banchina B) – di seguito solo “Calabretta”;
- c) Banchina C.te Salvatore PUGLIONISI (ex banchina C) – di seguito solo “Puglionisi”;
- d) Lato sud del pontile galleggiante sul confine sud dell’area in concessione alla Società Marina di Riposto – Porto dell’Etna S.p.A. – di seguito denominato “Pontile E”.

2. Oltre alle suddette banchine e specchi acquei, che costituiscono la porzione commerciale del porto destinata al pubblico uso, insistono all'interno del porto di Riposto il porto turistico Marina di Riposto – Porto dell’Etna, assentito in concessione e destinato all’ormeggio di unità da diporto, e la Banchina Marò G. Costanzo – di seguito solo “Costanzo”, assentita in concessione per l’assistenza all’ormeggio di navi da diporto.

3. I fondali del porto di Riposto non sono rilevati e, pertanto, la valutazione circa l’idoneità del posto di ormeggio, in relazione al pescaggio dell’unità, è demandata al rispettivo Comandante/Conduttore sulla scorta dei dati forniti dagli strumenti di bordo.

ART. 2 *Bacino Peschereccio*

1. Fatta salva la disciplina, più specifica, di cui all’Ordinanza n. 28/2008 inerente alle operazioni di Alaggio e Varo all'interno del porto di Riposto, all’Ordinanza n. 19/2016 inerente alla disciplina delle operazioni di bunkeraggio nel porto di Riposto, all’Ordinanza n. 05/2020 inerente al punto di sbarco del tonno rosso, pesce spada e tonno Alalunga, come modificata dall’Ordinanza n. 06/2024, le destinazioni d’uso delle banchine sono di seguito specificate:

a) La banchina Arcidiacono (A) è riservata allo svolgimento delle operazioni di imbarco e sbarco di prodotti ittici da unità da pesca professionale, per il tempo strettamente necessario per la conclusione delle stesse;

b) Le banchine Calabretta (B) e Puglionisi (C) sono destinate esclusivamente all'ormeggio di unità titolari di licenza per la pesca professionale.

2. Eventuali deroghe ai punti a) e b) del precedente comma, per eccezionali e comprovate necessità, potranno essere rilasciate da questa Autorità Marittima, anche verbalmente mediante comunicazione radio via VHF dalle 08.00 alle 20.00 o telefonicamente h24/24 ai numeri 095/931862 o 095/7795033.

3. Restano ferme le disposizioni circa l'ingresso in porto di cui all'articolo 4 e del "Rende Noto" dell'Ordinanza n. 30/2016 in premessa citata.

ART. 3

Unità in disarmo

1. L'ormeggio a pacchetto delle unità da pesca professionale è consentito a condizione che:

- I Comandanti/Capi barca delle unità da pesca che intendano ormeggiare a pacchetto la propria unità, garantiscono la presenza a bordo in qualsiasi momento di idoneo personale marittimo in grado di movimentare il mezzo nel caso se ne prospetti, a parere insindacabile di questa Autorità Marittima, la necessità;
- Sia assicurata una sistemazione all'ormeggio tale che non venga preclusa la libertà di manovra delle unità che devono effettuare operazioni presso la banchina "A", già disciplinate da apposite Ordinanze, di cui all'art. 2 comma 1, ovvero operazioni di imbarco e sbarco di prodotti ittici;
- Sia sempre assicurata la piena manovrabilità delle unità da pesca ormeggiate all'interno dello specchio acqueo portuale prospiciente.

2. Al fine di preservare l'operatività delle banchine del bacino peschereccio del porto di Riposto, l'ormeggio delle unità in disarmo può avvenire di fianco alla banchina con divieto di ormeggio c.d. a pacchetto.

3. Il disarmo dei Motopesca, in sede di procedimento presso l'Ufficio Armamento e Spedizioni, dovrà essere accompagnato da apposita dichiarazione secondo l'allegato format sottoscritto dall'armatore.

Nella dichiarazione sono indicati:

- il motivo del disarmo e la prevista durata;
- dichiarazione di domicilio completa di recapito telefonico dell'armatore (**AII.1**), ovvero del personale che dovrà obbligatoriamente essere nominato responsabile qualora l'armatore non sia residente e domiciliato nella Provincia di Catania e dovrà essere sempre prontamente reperibile (**AII.2**).

4. Durante il periodo di disarmo l'armatore e, qualora nominato, il responsabile terzo, sono obbligati in solido al controllo periodico delle condizioni di sicurezza e di galleggiabilità dell'unità e del relativo ormeggio, nonché ad adottare tutti i necessari accorgimenti per garantire la sicurezza dell'unità ed evitare qualsiasi forma di inquinamento.

5. Il mancato armamento entro il periodo di disarmo indicato nell'istanza di cui al comma 3, costituisce violazione alla presente Ordinanza sanzionata dal comma 1 dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione.

6. Durante il periodo di disarmo, qualora la certificazione di sicurezza della unità non sia in corso di validità, l'armatore dovrà produrre apposita dichiarazione rilasciata da parte dell'Ente tecnico, attestante il mantenimento dei requisiti di galleggiabilità del mezzo.

7. Le unità in disarmo, quando ritenuto necessario dall'Autorità Marittima, per fini connessi alla sicurezza della navigazione e operatività portuale, dovranno provvedere a lasciare libero l'ormeggio nei tempi e con le modalità indicate dall'Autorità Marittima medesima.

8. In caso di mancato rispetto del precedente comma, le unità potranno essere rimosse d'ufficio, a spese dell'interessato, per la sistemazione in banchine disponibili, ove presenti, ovvero alate per il mantenimento a secco a titolo oneroso, senza che tale provvedimento possa dar luogo da parte dell'armatore dell'unità interessata a richieste di risarcimento, di rimborsi o di altre azioni nei confronti dell'Autorità Marittima, ai sensi degli artt. 62 e seguenti del Codice della Navigazione.

9. Le unità da pesca, di cui al comma 2 e seguenti, in disarmo da oltre due anni, sono soggette alla specifica tassa di cui all'art. 13 della legge 389/1976 e successive modificazioni dell'allora Ministero della Marina Mercantile.

ART. 4 *Pontile "E"*

1. Lo specchio acqueo del lato sud del pontile galleggiante, "Pontile E", sul confine sud dell'area in concessione alla Società Marina di Riposto – Porto dell'Etna S.p.A., come previsto da clausole del titolo concessorio in vigore, è riservato all'ormeggio delle unità titolari di licenza di pesca professionale.

2. In deroga alla riserva di cui al precedente comma, è ammesso l'ormeggio di unità di Enti Pubblici o comunque impiegate per pubblici servizi, previo ottenimento del titolo autorizzativo ai sensi dell'art. 34 del Codice Navigazione e art. 36 del Regolamento ovvero art. 36 Codice della Navigazione di competenza dell'Ente Regionale.

ART. 5 *Obblighi durante la navigazione e sosta nel Porto*

1. Durante la navigazione nell'ambito portuale tutte le navi hanno l'obbligo di:
 - a) assicurare l'ascolto radio continuo sul canale 16 VHF;
 - b) procedere ad una velocità di sicurezza tale da non creare difficoltà ad altre unità ormeggiate od incrociate e comunque mantenere una velocità non superiore ai 3 (tre) nodi;
 - c) effettuare le manovre di accosto alle banchine con la velocità ridotta al minimo consentito per garantire la sicurezza in tutte le fasi di ormeggio;
 - d) osservare scrupolosamente, in condizioni di visibilità ridotta, le disposizioni all'uopo dettate dalle Regole 19 e 35 delle "Norme per prevenire gli abbordi in mare" (COLREG 72).
2. Durante la sosta nell'ambito portuale le navi hanno l'obbligo di:
 - a) ormeggiare in modo da non intralciare il transito, la manovra o le operazioni portuali di altre unità;

- b) effettuare l'ormeggio in modo da non creare pericoli per la pubblica incolumità, con cavi in buone condizioni, in numero sufficiente ed adeguati alle dimensioni dell'unità;
- c) apporre idonea segnaletica diurna e notturna, qualora imbarcazioni, scale, pennoni, picchi di carico, gru, cavi di ormeggio od altre attrezzature di bordo sporgano sulla banchina in modo da rappresentare potenziale rischio per i veicoli o le persone in transito sul sedime portuale;
- d) attivare punti luce addizionali, specialmente nella zona dello scalandrone, qualora la nave sia ormeggiata presso banchine prive di illuminazione o con illuminazione insufficiente;
- e) tenere disattivati gli apparati radar, all'ormeggio in banchina;
- f) eseguire prontamente i movimenti lungo banchina, che si rendessero necessari per permettere l'ormeggio di altre unità, su semplice disposizione verbale del personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto;
- g) assicurare la pronta reperibilità del Comandante e della componente minima di equipaggio in grado di garantire l'esecuzione di manovre;
- h) assicurare costantemente la sicurezza dell'ormeggio, prevedendo delle misure aggiuntive e preventive in caso di previsioni di avverse condizioni meteomarine, garantendo nel contempo la propria reperibilità e fornendo il proprio recapito telefonico a questa Autorità Marittima.

ART. 6

Lavori a bordo di navi in sosta nel Porto

1. Non sono consentiti lavori di manutenzione a bordo delle navi ormeggiate presso le banchine operative, salvo le piccole manutenzioni ordinarie che non limitino l'efficienza dei servizi di sicurezza dell'unità e non siano incompatibili con la sicurezza delle operazioni commerciali in atto, con le merci presenti a bordo ed in generale, con il mantenimento dello standard minimo di sicurezza della banchina/area portuale e con la tutela dell'ambiente marino/costiero.
2. È vietata la pitturazione delle murate esterne dell'unità nonché effettuare lavori di idropulitura.

3. Sono, altresì, vietati quei lavori di manutenzione agli apparati motori che riducano la prontezza operativa della nave anche per brevissimi periodi di tempo.

4. I divieti dei commi precedenti potranno essere derogati a giudizio dell'Autorità Marittima.

ART. 7

Divieti

1. Nello specchio acqueo portuale, fino ad un raggio di 100 metri dai fanali di ingresso (E.F. 2776 e 2777), è vietata la sosta o l'ormeggio alla fonda tramite ancore, corpi morti, gavitelli e simili.

2. È fatto esplicito divieto di utilizzazioni delle banchine e specchi acquee portuali difforni dall'uso espressamente indicato negli articoli precedenti, salvo espressa autorizzazione di questa Autorità Marittima.

3. Le violazioni alla presente Ordinanza sono punite ai sensi di legge.

ART. 8

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti Ordinanze, nonché qualsiasi altra disposizione in contrasto con la presente:

- Ordinanza n. 04/2021 datata 29 aprile 2021.

Art. 9

Disposizioni finali e sanzioni

1. I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, a norma degli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

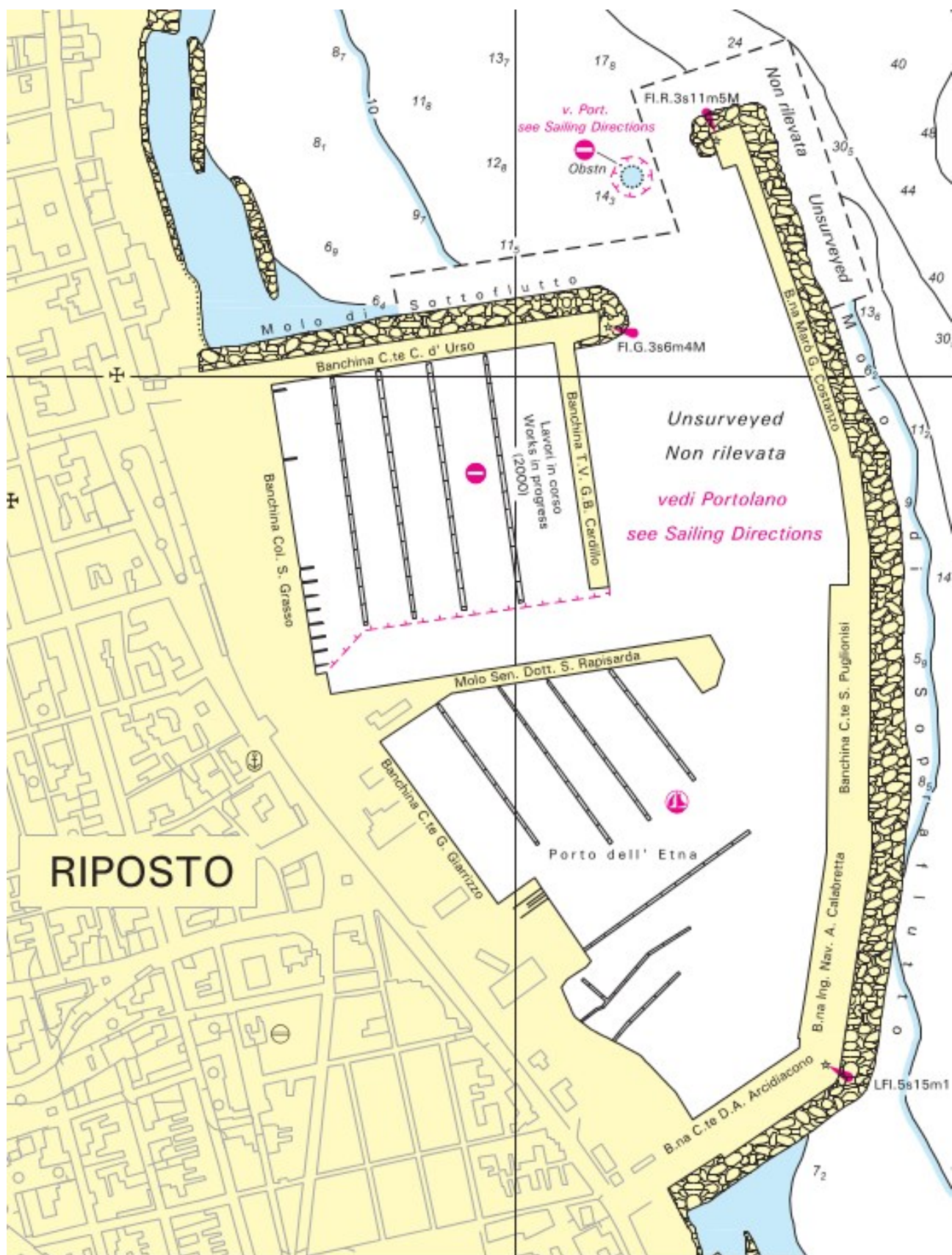
2. Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possano derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/riposto, ai fini dell'assolvimento della pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32 della Legge n. 69/2009.

Riposto, *vedasi data del protocollo*

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO E
COMANDANTE DEL PORTO DI RIPOSTO
TENENTE DI VASCELLO (CP)
Diletta VOLPE

*Documento firmato digitalmente
(D.Lgs.nr.82/2005)*



ALL' UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI
RIPOSTO
U.O. TECNICA

Il sottoscritto _____, nato a
_____ il _____ e residente in
_____ (____), Via/Piazza _____ al n. _____,
telefono fisso _____, cellulare _____, ai
sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono
puniti ai sensi del vigente Codice Penale e delle Leggi Speciali vigenti in materia, in ossequio a quanto
disposto dall'articolo 3 comma 3, dell'Ordinanza nr. 17/2024 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto, al
fine _____ di _____ essere _____ legittimato _____ all'ormeggio _____ del
M/P _____ nr.
UE _____ alla Banchina Calabretta/Puglionisi del Porto di Riposto,

D I C H I A R A

- di assumere la responsabilità di rimettere l'unità in armamento tassativamente entro la seguente data consapevole che, in caso di ritardo, risponderà a norma dell'articolo 1174 CN (sanzione da €1.032,00 a €6.197,00)

_____ / _____ / _____

(o di presentare nuovamente, entro tale data, una nuova dichiarazione in sostituzione della presente)

- di aver disarmato il M/P per il seguente motivo:

_____;

- Di essere il domiciliato presso la propria residenza indicata sopra;
- DI ESSERE AL CORRENTE DEGLI OBBLIGHI INDICATI NELL'ARTICOLO 3 DELL'ORDINANZA NR. 17/2024 E DI MANLEVARE L'AUTORITÀ MARITTIMA E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER I DANNI CHE POTREBBE SUBIRE IL NATANTE ORMEGGIATO E PER QUELLI CHE POTREBBERO SUBIRE TERZI NEL CORSO DELLA MEDESIMA SOSTA NELL'EVENTUALITÀ DI UN QUALSIASI INFORTUNIO O SINISTRO, QUALUNQUE SIA LA DURATA, IL SUO ESITO E LE RELATIVE CONSEGUENZE, NEL MODO PIÙ AMPIO PER SÉ E PER I TERZI, PER I SUCCESSORI ED AVENTI CAUSA A QUALSIASI TITOLO, PER QUALSIASI OBBLIGAZIONE INERENTE COMPENSI DI ALCUN GENERE A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI, INDENNIZZI, RIMBORSI, ECT... ED ANCHE QUALORA IL DANNO DERIVI DALL'INOSSERVANZA DEI TERZI DELLE CONDIZIONI DETTATE DALLE ORDINANZE DELL'AUTORITÀ MARITTIMA IN VIGORE.

Riposto, li _____

L'ARMATORE

ALL' UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI
RIPOSTO
U.O. TECNICA

Il sottoscritto _____, nato a _____
il _____ e residente in _____
(____), Via/Piazza _____ al n. _____,
telefono fisso _____, cellulare _____, ai
sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono
puniti ai sensi del vigente Codice Penale e delle Leggi Speciali vigenti in materia, in ossequio a quanto
disposto dall'articolo 3 comma 3, dell'Ordinanza nr. 17/2024 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto, al
fine di essere legittimato all'ormeggio del
M/P _____ nr.
UE _____ alla Banchina Calabretta/Puglionisi del Porto di Riposto,

D I C H I A R A

- di assumere la responsabilità di rimettere l'unità in armamento tassativamente entro la seguente data consapevole che, in caso di ritardo, risponderà a norma dell'articolo 1174 CN (sanzione da €1.032,00 a €6.197,00)

____ / ____ / ____

(o di presentare nuovamente, entro tale data, una nuova dichiarazione in sostituzione della presente)

- di aver disarmato il M/P per il seguente motivo:

_____;

- di nominare, quale responsabile per l'ormeggio, il sig. in _____ (____),
Via/Piazza _____ al n. _____, telefono
fisso _____, cellulare
_____, che sottoscrive la presente dichiarazione;

- L'ARMATORE ED IL RESPONSABILE DELL'ORMEGGIO, SOLIDALMENTE FRA LORO, DICHIARANO DI ESSERE AL CORRENTE DEGLI OBBLIGHI INDICATI NELL'ARTICOLO 3 DELL'ORDINANZA NR. 17/2024 E DI MANLEVARE L'AUTORITÀ MARITTIMA E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER I DANNI CHE POTREBBE SUBIRE IL NATANTE ORMEGGIATO E PER QUELLI CHE POTREBBERO SUBIRE TERZI NEL CORSO DELLA MEDESIMA SOSTA NELL'EVENTUALITÀ DI UN QUALSIASI INFORTUNIO O SINISTRO, QUALUNQUE SIA LA DURATA, IL SUO ESITO E LE RELATIVE CONSEGUENZE, NEL MODO PIÙ AMPIO PER SÉ E PER I TERZI, PER I SUCCESSORI ED AVENTI CAUSA A QUALSIASI TITOLO, PER QUALSIASI OBBLIGAZIONE INERENTE COMPENSI DI ALCUN GENERE A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI, INDENNIZZI, RIMBORSI, ECT... ED ANCHE QUALORA IL DANNO DERIVI DALL'INOSSERVANZA DEI TERZI DELLE CONDIZIONI DETTATE DALLE ORDINANZE DELL'AUTORITÀ MARITTIMA IN VIGORE.

Riposto, li _____

L'ARMATORE

IL RESPONSABILE DELL'ORMEGGIO